

Divisione - Divisione erria - Operazioni divisionali - Stima - Conguagli in danaro - Formazione delle porzioni - Beni erti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3380 del 28/03/1991

Valore venale - Riferimento - Al tempo della divisione - Somme dovute per conguaglio - Debito di valore - Loro adeguamento - Per sopravvenuta svalutazione monetaria - Necessità.

In tema di divisione erria, deve farsi riferimento per la formazione delle quote e la determinazione degli eventuali conguagli al valore venale dei beni relitti al momento della divisione. Tuttavia, poiché i conguagli dovuti da un dividente agli altri, rappresentando una parte di quota erria, costituiscono debiti di valore, le somme relative vanno adeguate alle sopravvenute mutazioni del potere di acquisto della moneta, sì che in concreto mediante la loro modificazione numerica ne resti inalterato l'effettivo valore da essi rappresentato.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3380 del 28/03/1991